

## **DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE**

### **ART. 1 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE**

#### **A) Pagamento in unica soluzione**

Il contributo per il costo di costruzione dovuto dovrà essere versato nella misura del 100% antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, ovvero prima dell'inizio lavori in caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D. I. A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S. C. I. A.). In tal caso non è prevista la costituzione di polizza fidejussoria.

#### **B) Pagamento rateizzato**

A seguito di formale richiesta da parte dell'interessato, il contributo sul costo di costruzione potrà essere rateizzato con le seguenti modalità:

**PRIMA RATA** – quota del 34 % antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, ovvero prima dell'inizio lavori in caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D. I. A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S. C. I. A.).

**SECONDA RATA** – quota del 33 % entro sei mesi dall'inizio lavori e comunque prima della fine lavori;

**TERZA RATA (SALDO)** – quota del 33 % (saldo) entro dodici mesi dall'inizio lavori e comunque prima della fine lavori.

Sulle somme dovute per effetto della rateizzazione sarà corrisposto l'interesse legale calcolato al tasso vigente e decorrente dalla data di inizio lavori in caso di Permesso di Costruire o dal 31° giorno dalla data di presentazione della D. I. A. o S. C. I. A.

Il pagamento delle rate dovrà essere comunicato all'Ente entro sette giorni, mediante semplice presentazione di attestato di pagamento.

### **ART. 2 – ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI**

#### **A) Pagamento in unica soluzione**

Il contributo riferito agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero di smaltimento rifiuti, dovrà essere versato nella misura del 100% antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, ovvero prima dell'inizio lavori in caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D. I. A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S. C. I. A.). In tal caso non è prevista la costituzione di polizza fidejussoria.

#### **B) Pagamento rateizzato**

A seguito di formale richiesta da parte dell'interessato, gli oneri di urbanizzazione ovvero il contributo smaltimento rifiuti potranno essere rateizzati con le seguenti modalità:

**PRIMA RATA** – quota del 50 % antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire, ovvero prima dell'inizio lavori in caso di presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D. I. A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S. C. I. A.).

**SECONDA RATA** – quota del 50 % entro nove mesi dall'inizio lavori e comunque prima della fine lavori.

Sulle somme dovute per effetto della rateizzazione sarà corrisposto l'interesse legale calcolato al tasso vigente e decorrente dalla data di inizio lavori in caso di Permesso di Costruire o dal 31° giorno dalla data di presentazione della D. I. A. o S. C. I. A.

Il pagamento delle rate dovrà essere comunicato all'Ente entro sette giorni, mediante semplice presentazione di attestato di pagamento.

### **ART. 3 – COSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEI PAGAMENTI IN CASO DI RATEIZZAZIONE**

Nell'ipotesi di rateizzazione, da richiedersi in forma esplicita (secondo la modulistica approvata) antecedentemente al rilascio del Permesso di Costruire o entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della D. I. A./S. C. I. A., la stessa dovrà prevedere la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non svincolabile senza il preventivo assenso dell'Ente, per l'intero importo (inclusi gli interessi legali, come sopra specificato) maggiorato del 40% di copertura per eventuali sanzioni per ritardato o omesso versamento.

In caso di volturazione del titolo edilizio ad altro soggetto (ad esempio, per vendita dell'immobile ancora in corso di costruzione), la fideiussione dovrà essere trasferita al nuovo avente titolo.

### **ART. 4 – PAGAMENTO IN RITARDO O OMESSO PAGAMENTO – ESCUSSIONE DELLA FIDEJUSSIONE**

Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo sul costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui sopra si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune provvede all'escussione della polizza fideiussoria, limitatamente alle rate non versate, con le maggiorazioni previste.

### **ART. 5 – SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE**

A seguito di pagamento delle rate di saldo (anche anticipate rispetto alle scadenze), a semplice richiesta dell'interessato, il Comune provvede allo svincolo della fideiussione entro 30 giorni dalla richiesta.